REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n. 946 **del** 31 MAG. 2012

Oggetto: Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale del S.S.N. 1998/2001 - Art. 26 C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 – Procedimento penale n. 14040/2010 R.G.N.R. - 9156/2011 R. GIP - Tribunale di Cagliari – Sezione dei Giudici per le indagini preliminari – decreto di archiviazione – liquidazione competenze legali Avv. Maurizio Piras del Foro di Cagliari.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, con sede in Carbonia presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

PREMESSO che con deliberazione n. 1053 del 25 novembre 2011 l'Azienda scrivente, in forza dell'Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale del S.S.N. 1998/2001, e dell'Art. 26 C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, assumeva a proprio carico ogni onere di difesa delle dipendenti Dott.sse T.A.C. e N.G., sottoposte ad indagini preliminari, in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, nel procedimento penale n. 14040/2010 R.G.N.R. – 9156/2011 R. GIP – pendente nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico di prestare assistenza legale alle predette dipendenti all'avv. Maurizio Piras del Foro di Cagliari;

ACQUISITA in sede aziendale la nota prot. n. 9786 del 09 maggio 2012, che si allega in copia al presente atto, con la quale l'avv. Maurizio Piras ha trasmesso il decreto del Tribunale di Cagliari – Sezione Gip e Gup – pronunciato in data 27 marzo 2012, con il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento in oggetto, che si allega in copia al presente provvedimento unitamente alla nota delle competenze maturate per l'attività professionale prestata, per un importo complessivo dovuto pari ad € 3.329,04;

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 189 del 28 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Conferimento deleghe assunzioni determinazioni dirigenziali - integrazione" con la quale viene conferita la delega al Responsabile degli Affari Generali per l'adozione delle determinazioni nelle materie meglio specificate nel regolamento allegato al citato atto;

RICHIAMATA la delibera del Commissario n. 215/C del 17.02.2010 che estende la sopra citata delega per l'adozione degli atti di liquidazione degli incarichi conferiti con delibera del Direttore Generale, ad integrazione della delibera n. 189/2007;

D E T E R M I N A

- di liquidare in favore dell'avv. Maurizio Piras l'importo di € 3.329,04 a titolo di competenze professionali maturate per l'assistenza prestata alle dipendenti Dott.ssa T.A.C. e N.G nel giudizio in oggetto;

- di imputare quindi l'importo complessivo di € 3.329,04 derivante dal presente atto, sul codice 0202030101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" del vigente piano dei conti aziendale, e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;

- di dare atto che l'importo di cui trattasi viene liquidato con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale impugnazione, intervenga una sentenza di condanna.

- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Responsabile del Servizio
Affari generali e legali
Dott. Carlo Contini

AA.GG. Settore Legale
Dott. Lorenzo Taccori

SERVIZIO SANITARIO • REGIONE SARDEGNA • AZIENDA USL N°7 CARBONIA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Attesta che la Determinazione

n. 946 del 31 MAG. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio della A.S.L. n. 7

a partire dal 31 MAG. 2012 al 14 GIU. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

Servizio Affari Generali e Legali

SERVIZIO BILANCIO
VISTO:
Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265/2006, n. 189/2007, n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n.

Destinatari della determinazione:
Direttore Amministrativo
Collegio Sindaci
Servizio Bilancio

Da avv.mauriziopiras
A protocollo@pec.aslcarbonia.it
Data giovedì 17 maggio 2012 - 18:19

I: Nota competenze Avv. Maurizio Piras

Alla cortese attenzione dell'Ufficio Legale

Unitamente alla nota delle competenze, si trasmette come richiesto il provvedimento di archiviazione del relativo procedimento.
Cordiali saluti

Maurizio Piras

Avv. Maurizio Piras
Corso Vittorio Emanuele, 120
09124 Cagliari

ASL 7
Prot. 2012/ 0010337 del 16/05/2012
Mitt.: STUDIO LEGALE PIRAS
Fascicolo : 2012/1.2.11/1

Allegato(i)

Nota ASL 7 Carbonia.pdf (236 Kb)
Provvedimento di archiviazione.tif (117 Kb)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. MAURIZIO PIRAS
AVV. MARIA LEONIDA CADONI
AVV. MICHELA MARINI
DOTT. ANDREA NANNI

Corso Vittorio Emanuele, 120 - 09124 Cagliari

RACCOMANDATA A.R.

Spettabile
Azienda Asl n. 7
Servizio Contabilità e Bilancio
Via Dalmazia n. 83
09013 Carbonia (CI)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
[illegible]
[illegible]
[illegible] 120 - 09124 Cagliari
Telefono [illegible] Telefax [illegible] Matrice [illegible]
[illegible]

Cagliari, 15 maggio 2012

Raccomandata a.r.
Anticipata via e-mail
protocollo@pec.aslcarbonia.it

Spettabile
Azienda Asl n. 7
Servizio Contabilità e Bilancio
Via Dalmazia n. 83
09013 Carbonia (CI)

OGGETTO: PROC. N. 14040/2010 R.G.N.R. – 9156/11 R. G.I.P. TRIBUNALE DI CAGLIARI DELIBERA N. 1053 DEL 25.11.2011 – DOTT.SSA T.A.C. E DOTT.SSA N.G.

Facendo seguito alle precorse comunicazioni per le vie brevi, a conclusione dell'incarico di difesa in giudizio conferito con Vs. **delibera n. 1053 del 25.11.2011** nel procedimento in oggetto definito con pronuncia liberatoria da ogni responsabilità delle dipendenti di Codesta Spettabile Azienda ASL, si trasmette in allegato alla presente notula dettagliata delle competenze maturate per l'attività professionale svolta.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e ringraziando per la fiducia accordata a questo studio, l'occasione è gradita per porgere i più

cordiali saluti

Avv. Maurizio Piras

Allegati: c.s.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
[illegible]
[illegible]
[illegible] Cagliari
[illegible] Telefax [illegible] 070/[illegible]
[illegible]

Cagliari, 15 maggio 2012

Spettabile
Azienda Asl n. 7
Servizio Contabilità e Bilancio
Via Dalmazia n. 83
09013 Carbonia (CI)

NOTA DELLE COMPETENZE
(proc. n. 14040/2010 R.G.N.R. – 9156/11 R. G.I.P. Tribunale di Cagliari)
Delibera n. 1053 del 25.11.2011 – Dott.ssa T.A.C. e Dott.ssa N.G.

ONORARI	**Qta**	**Importo**	**Spese Esenti**	**Spese Non Esenti**
Corrispondenza informativa	4	€ 57,60		
Consultazione con il cliente in studio	3	€ 160,20		
Congresso con collega	2	€ 212,40		
Esame e studio	4	€ 204,00		
Produzione di documenti	1	€ 261,00		
Accesso agli uffici	1	€ 23,40		
Partecipazione in camera di consiglio	1	€ 108,00		
Esercizio attività difensive	1	€ 270,00		
Discussione orale	1	€ 339,00		
Redazione memoria	1	€ 324,00		
	Totale Onorari	**€ 1.959,60**		

RIEPILOGO

Onorari	**€ 1.959,60**
Aumento 20% pluralità di parti *ex* art. 3.1 Tariffa Penale	**€ 2.351,52**
Spese generali (12,5%) *ex* art. 8 Tariffa Penale	**€ 293,94**
Cassa Avvocati (4%)	**€ 105,81**
Totale Imponibile	**€ 2.751,27**
IVA 21% su Imponibile	**€ 577,77**
Totale	**€ 3.329,04**
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	**€ 529,09**
Totale Notula s.e.o.	**€ 2.799,95**

La presente non costituisce fattura che verrà emessa all'atto del pagamento. Si prega di corrispondere l'importo dovuto a mezzo bonifico bancario sul **C/C Bancoposta n. 1002109070 intestato a Piras e Cadoni Studio Legale Associato - IBAN IT53 F07601 04800 001002109070.**

(Avv. Maurizio Piras)

Per notifica all'avv. Maurizio Piras

9156/11

14040/10 R.N.R. **9516/11 G.i.p.**

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, dott.ssa [redacted]

letti gli atti del procedimento penale iscritto nei confronti di T[redacted] A[redacted] G[redacted] e N[redacted] G[redacted]:

letta la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero;

letta la memoria presentata dalla difesa della persona offesa [redacted] in opposizione alla richiesta di archiviazione;

sentite in udienza le parti comparse;

osserva quanto segue.

Con atto di querela del 7 ottobre 2010 la sig.ra [redacted] esponeva che i servizi sociali di Iglesias eludevano ripetutamente il provvedimento del Tribunale dei Minori di Cagliari, con il quale si disponeva che la querelante avrebbe potuto incontrare, per due volte alla settimana, la propria figlia, [redacted]

Appare doveroso ripercorrere sinteticamente le tappe della vicenda che hanno preceduto l'emissione del provvedimento di cui la persona offesa lamenta l'inosservanza.

[redacted] è figlia di [redacted], quest'ultimo ha un fratello di nome [redacted] affetto da sindrome di down.

La persona offesa e il marito gestivano, in impresa familiare, un salone di parrucchieri.

In occasione di un viaggio di lavoro, che coinvolse entrambi i coniugi, la bambina venne affidata ai nonni paterni.

Al ritorno dal viaggio la persona offesa si accorse che la figlia faceva dei brutti sogni, che più volte

si svegliava sudata e che, in maniera insolita, si metteva ad urlare in piena notte.

Preoccupata da tali atteggiamenti, la madre chiese, a più riprese, alla figlia di confidarle se nel periodo in cui venne lasciata a casa dei nonni si verificò qualcosa che l'avesse turbata.

[redacted], dopo diversi tentennamenti, riferì alla madre di essere stata stretta forte dallo[redacted], che tale stretta le aveva fatto male e che, sempre[redacted], le aveva fatto fare un "vortice".

La [redacted] ovviamente turbata da tali confidenze decideva di parlarne con il marito, il quale, però, sembrava voler minimizzare l'accaduto; quest'ultimo, tuttavia, le promise che avrebbe compiuto gli opportuni accertamenti preso il proprio nucleo familiare.

La [redacted], ottenendo, a suo dire, dal marito risposte evasive e per nulla convincenti, ritenendo che lo stesso volesse nasconderle la verità, decise, in piena notte, di recarsi dai nonni paterni per chiedere informazioni.

I genitori di [redacted] non apprezzarono detta visita, soprattutto perché si alludeva ad una loro mancata vigilanza nei confronti del figlio [redacted]

Il [redacted] venuto a conoscenza dell'accaduto, rimproverò duramente la moglie; fra la persona offesa la famiglia del marito si creò, a partire da questo momento, una frattura che a tutt'oggi perdura.

In questo contesto di forte conflittualità familiare, si inserisce la vicenda giudiziaria di [redacted] avente ad oggetto l'affidamento di quest'ultima.

In particolare, il Tribunale dei minorenni di Cagliari disponeva, in data 15 luglio 2010, l'affidamento esclusivo della minore al padre, con la possibilità per la madre di incontrare, secondo i tempi e le modalità indicati, in collaborazione tra loro, dal servizio sociale, della NPI e dal Consultorio Familiare di [redacted] la figlia almeno due volte alla settimana.

La Corte d'appello, investita dal reclamo della [redacted], in data 27 agosto 2010, confermava, per quello che qui interessa, le statuizioni sopra riportate.

Orbene, la persona offesa lamenta da parte delle indagate la completa inosservanza del provvedimento in commento, assumendo che poiché dall'agosto del 2010 ella non riesce ad aver un incontro con la propria figlia, era compito delle dott.sse N[redacted] e T[redacted], responsabili dei servizi

sociali che hanno in cura la bambina, organizzare gli incontri protetti tra la madre e la minore.

Deve, peraltro, osservarsi che per configurare il reato di cui trattasi occorre anche l'elemento soggettivo del reato. Nel caso di specie, la decisione delle indagate di interrompere gli incontri tra [redacted] e la madre, scaturiva da una situazione di fatto della quale le predette responsabili non potevano che prendere atto, adottando nell'immediato quella che a loro pareva essere la soluzione più coerente con la ratio del provvedimento giudiziale; sul punto, appare illuminante la comunicazione del 19 luglio 2010, con la quale le dott.sse T[redacted] e N[redacted] informavano il Tribunale del fatto che la minore avesse apertamente espresso la volontà di non incontrare più la madre descrivendo, altresì, il complessivo quadro di disagio manifestato dalla bambina in prossimità delle visite materne e dopo di queste; nello stesso scritto, pertanto, esprimevano la decisione di sospendere, nell'interesse esclusivo di [redacted], tutti i contatti tra la minore e la madre.

Sulla scorta di tali evidenze appare non configurabile l'elemento psicologico del delitto ipotizzato, atteso che la decisione delle indagate di sospendere gli incontri, era solo apparentemente inosservante della statuizione del giudice dei minori, giacchè essa risulta essere stata assunta unicamente allo scopo di garantire quelle stesse esigenze di tutela perseguite dal provvedimento in esame. E ci anche quando, in ipotesi, la valutazione operata dalle indagate dovesse ritenersi nel merito errata o censurabile, non essendo nella scelta operata la volontà di violare il provvedimento giudiziale, ma al contrario quello di osservarlo secondo la finalità e la ratio propria di esso.

Deve aderirsi, infatti, all'indirizzo giurisprudenziale richiamato dall'indagato nella propria memoria difensiva, che correttamente rilevava, da una parte, che il reato di cui all'art. 388 non si configura per effetto della mera burocratica inosservanza dell'obbligo imposto dal provvedimento, e, dall'altra, che non integra la norma criminosa in esame l'inosservanza del provvedimento posta in essere per assicurare quelle stesse esigenze di protezione perseguite da quest'ultimo.

Pertanto, la notizia di reato è infondata e deve essere accolta la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.

Visti gli artt. 409, 410, 411, 125 disp. Att. C.p.p.

PQM

Dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Cagliari, 27 MAR. 2012

Il Giudice

C[redacted]

TRIBUNALE ORDINARIO CAGLIARI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SEZ. GIP/GUP
Oggi 27 MAR. 2012
IL CANCELLIERE

E' copia conforme all'originale
Cagliari, 27 MAR. 2012
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO CAGLIARI

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI 03 APR. 2012
Uff. Unico Notificazioni Cagliari
Richiesto l'intestato Ufficio, io sottoscritto ho eseguito
la notifica di quanto precede, mediante consegna di copia conforme
All'Avv. Dr. Maurizio Piras
nel suo studio a mani proprie
del collega di studio Avv. Dr.
dell'a segretario/a di studio Sig./ra
quivi addetto/a e incaricato/a tal assente.
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dott.ssa NATERI VALENTINA